



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29.3.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 10.07.2014

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.	8	Efficacia ed effetti del presente Regolamento.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di LOMAGNA (LC), stabilirà con apposita deliberazione di Consiglio Comunale la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Efficacia ed effetti del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti ai sensi ed ai termini delle disposizioni e delle normative, comunque di riferimento, come man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione.

2. La ripubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, costituisce e risulta, ai sensi di Statuto Comunale vigente, solo forma di pubblicità.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio di segreteria comunale ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.